



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 43 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2014/97 CC NAS RG del 07.05.2014

***Il Direttore Sanitario Aziendale  
In sostituzione del Commissario Straordinario  
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92***

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2014/97 CC NAS RG del 07.05.2014, ore 12,50 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico-sanitaria effettuata dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente all'App. S. MESSINA Roberto (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 01.05.2014 ore 10,30 presso la casa di riposo all'insegna "CHIARAMONTE" sita a Modica (RG), P.zza Corrado Rizzone, n.° 49, della quale risulta titolare la Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nata a Ragusa il 31.08.1985 e residente a Modica in via Calvario n.° 50;

**Atteso** che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 e 853/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 per "**avere, arbitrariamente attivato un laboratorio di produzione pasti per gli ospiti della casa di riposo, omettendo di presentare la prescritta D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) o S.C.I.A. (Segnalazione Comunicazione Inizio Attività) alla competente ASP di Ragusa continuando ad esercitare priva della prescritta ex autorizzazione sanitaria**";

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 3.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato in data 07.05.2014, ore 13,00, alla Sig.ra CHIARAMONTE Adriana nella qualità di titolare della casa di riposo "CHIARAMONTE", sita in Modica (RG), P.zza Corrado Rizzone n.° 49, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Che** all'atto della notifica del suddetto verbale la Sig.ra Chiaramonte dichiara in calce: "**la pratica è in itinere da parte del tecnico incaricato**".

**Visti** gli scritti difensivi presentati dalla Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nata a Ragusa il 31.08.1985 e residente a Modica in via Calvario n.° 50, nella qualità di titolare della casa di riposo "CHIARAMONTE", con nota prot. n.° E - 0012045 del 11.06.2014 ove si allega tra le altre cose la SCIA recante il prot. n.°

25853 del 5.6.2014 relativa alla produzione e trasformazione di alimenti indirizzata anche all'ASP e la SCIA con prot. n.° 26042 del 6.6.2014 per la attività di affittacamere;

**Viste** le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n.° E- 0012819 del 24.06.2014 in cui si evidenzia che la SCIA prot. n.° 25853 è successiva all'accertamento della violazione; che la tipologia della attività rientra nella fattispecie della casa di riposo; che nulla osta alla richiesta di rateizzazione e applicazione della sanzione minima;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nella qualità sopra descritta, per la seguente motivazione:

E' di tutta evidenza che l'organizzazione dell'attività si configura quale struttura ricettiva non alberghiera per anziani. Ciò trova conferma nella documentazione in atti, dove la struttura viene definita quale struttura ricettiva per anziani e se ne dà conferma anche nella convenzione stipulata con l'infermiere dalla stessa sig.ra Chiaramonte.

In detta convenzione chiaramente si legge che l'infermiere si impegna **"a prestare i propri servizi presso la suddetta residenza per anziani"**.

Trattandosi, pertanto, di residenza per anziani, sia pur autosufficienti, è implicito che la attività sia diretta necessariamente a produrre e somministrare alimenti agli ospiti della struttura, impropriamente definita di **"affittacamere"**; peraltro, la definizione di **"affittacamere"** ai sensi dell'art. 3 comma 10, L.R. 6 aprile 1996, n.° 27 di per sé non esclude la possibilità di fornire dei pasti, pur considerando ciò come eventuale.

Irrilevante, quindi, si ritiene il contratto, prodotto con gli scritti difensivi, stipulato a favore della Sig.ra Chiaramonte, quale conduttrice, ai sensi della L. 431/1998, dal proprietario dell'immobile ove ha sede la struttura, per essere destinato alla **"attività di affittacamere o casa albergo"**.

Tale previsione contrattuale, che ha effetti solo tra le parti contraenti, legittima il conduttore a destinare in modo generico l'immobile ad una attività economica di tipo ricettivo, come di fatto avvenuto.

Determinante la circostanza che la parte ha, comunque, implicitamente confermato quanto accertato dal NAS allorquando ha dichiarato, in calce alla relata di notifica del verbale, la esistenza in itinere della pratica per la SCIA che in effetti è stata presentata, anche se ad un mese circa di distanza dalla ispezione.

Pur rigettando la richiesta di annullamento del verbale formulata negli scritti difensivi, si ritiene di poter accogliere la richiesta di applicazione del minimo edittale della pena, in quanto trattasi di prima violazione, che non ha comunque arrecato pericolo alla salute degli ospiti.

Si ritengono valide le ragioni addotte per accogliere la rateizzazione della sanzione.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

**Ordina**



alla Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

### INGIUNGE

alla stessa, di versare la seguente somma di € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei/00) così distinta:  
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €.1.500,00  
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;  
Bolli €. 16,00

In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa negli scritti difensivi si autorizza il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura di 10 rate mensili di €. 156,60.

Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.

Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.

Il pagamento delle rate dovrà avvenire *tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V".* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

Ove non si provveda entro 30 giorni al pagamento della prima rata o delle rate successive, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al Sig.ra CHIARAMONTE Adriana, nata a Ragusa il 31.08.1985, residente a Modica in via Calvario n.° 50 nella qualità di titolare della casa di riposo "CHIARAMONTE", sita a Modica, p.zza Corrado Rizzone n.° 49;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 30 GIU. 2014

*Il Direttore Sanitario Aziendale*  
*In sostituzione del Commissario Straordinario*  
*ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*  
*Dott. Vito Amato*